

INFORMATIVA SULLA OBBLIGATORIETA' DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi tramite modello EAS è stato introdotto dall'art 30 DL 185 del 2008 poi convertito con legge n.2 del 2009, ed il suo invio, a seguito di varie proroghe, ebbe come naturale scadenza il dicembre del 2009.

Il modello EAS è per così dire il censimento fiscale delle associazioni, ed è stato il primo passo per riordinare ed armonizzare le norme fiscali per innumerevoli associazioni con differente oggetto e svariate modalità organizzative.

L'ANMI ha adempiuto a tale obbligo ed ha invitato tutti i Gruppi a procedere in tal senso tramite informativa sul Bollettino (n. 9/2009 e n. 10/2009) e pubblicazione sul Sito delle istruzioni per la compilazione del modello EAS.

In sostanza, ogni Gruppo avrebbe dovuto dotarsi (qualora sprovvisto), presso l'Agenzia delle Entrate competente territorialmente, di regolare codice fiscale e presentare il modello EAS indicando i **dati della Sede, il settore di attività** e le **generalità del Presidente** in carica.

Anche se il Gruppo non svolgeva attività commerciale soggetta a tassazione era comunque obbligato a inviare il modello dichiarando, tra le altre cose, di essere articolazione territoriale e/o funzionale dell'ANMI Presidenza Nazionale.

Tutti i Gruppi avevano tale obbligo e di tale adempimento e dei termini di scadenza ne è stata data continua informazione.

I Gruppi che non hanno effettuato a suo tempo la prevista comunicazione devono provvedere al più presto a regolarizzare la loro posizione (anche se potranno essere sottoposti a sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate).

In presenza di variazioni quali il **cambio della sede o dell'attività**, il modello deve essere presentato nuovamente entro il **31 marzo dell'anno successivo**.

Nota per evitare rischi di sanzioni pecuniarie al verificarsi del cambio del Presidente:

Il modello EAS va inoltrato esclusivamente via internet.

Ciò è possibile dopo aver ottenuto il PIN necessario all'accesso al servizio di invio telematico disponibile sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Il PIN viene rilasciato dall'Agenzia delle Entrate locale alla quale va avanzata richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della ratifica di nomina del nuovo Presidente da parte della Presidenza Nazionale. Tale richiesta deve essere corredata della Ratifica e del Verbale di Passaggio di Consegne tra Presidenti necessari per il rilascio dell'Attestato di Rappresentante Legale con il nominativo del nuovo Presidente e del relativo PIN.